



*LARA MODICA*

*Professore ordinario di Diritto civile – Università di Palermo*

## **LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

SOMMARIO: 1. *Le ragioni della riforma.* – 2. *Di alcune novità in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore.* – 3. *Il problema della cessione del quinto dello stipendio.* – 4. *Le condizioni soggettive ostative.*

1. – L'ennesimo restyling della disciplina dedicata al sovraindebitamento risponde ad un duplice dichiarato intento.

Il primo, di ordine sistematico. Una volta assunta a criterio ordinatore dell'intera riforma la fissazione di un quadro comune ritagliato sulle nozioni base di crisi e di insolvenza, anche le norme in tema di sovraindebitamento – che su quelle nozioni è in sostanza appiattito – andavano uniformate al nucleo di regole generali dettate per tutte le procedure, liquidatorie e conservative; sicché, salvi i profili di specificità imposti dalla fattispecie, l'ambizione armonizzatrice del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si è tradotta in una inevitabile opera di rivisitazione della disciplina fin qui contenuta nella l. n. 3/2012 in grado di consentirne la organica inclusione nel cuore del rinnovato diritto concorsuale.

Il secondo, di indole per così dire promozionale. A differenza dei tanti paesi, europei ed extraeuropei, che da anni sperimentano con successo procedure di risanamento della crisi finanziaria del debitore civile, in Italia gli istituti dedicati al sovraindebitamento hanno esercitato scarsissimo appeal presso l'ampia platea di operatori e debitori interessati; rintracciate le ragioni dell'insuccesso anche nel carattere frammentario e disorganico del testo originario, l'intervento riformatore ha inteso dare un nuovo slancio a queste procedure, rimuovendone disfunzioni ed inefficienze sì da renderne più appetibile l'applicazione.

Non si è trattato dunque di una radicale riscrittura delle regole: il codice ha piuttosto



importato l'impalcatura originaria della l. n. 3/2012 affinandone la fattura e semplificandone la trama; e i nuovi *nomina* non evocano istituti inediti ma segnano l'aggiornamento in chiave di semplificazione e interna coerenza di un corpo normativo che, più o meno negletto che fosse, da anni ormai apparteneva al panorama nostrano.

Ciò è tanto più vero per il “*piano del consumatore*” che, pur ribattezzato “*ristrutturazione dei debiti del consumatore*” ed arricchito di non trascurabili correttivi, mantiene invariata la sua fisionomia di concordato *sui generis*, sganciato dall'approvazione dei creditori<sup>1</sup> ed imperniato su cause dell'indebitamento e concreta idoneità della programma esdebitatorio a sanare lo stato di crisi.

Permangono allora tutte le questioni teoriche e sistematiche implicate da un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito (e per di più a partire da un atto unilaterale del consumatore, contro, dunque, il dogma della indisponibilità dell'insolvenza), di certo dissonante rispetto alla disciplina comune dell'adempimento e dell'esecuzione forzata. Almeno all'interno dell'*enclave* delimitata dalla specialità soggettiva e oggettiva di cui agli artt. 67 ss. CCII, non è più del tutto vero, per esempio, che l'impotenza finanziaria sia «colpevole» per definizione o che il creditore possa fare espropriare i beni del debitore per conseguire quanto gli è dovuto<sup>2</sup>.

L'inclusione della disciplina di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel corpo del codice della crisi non è però senza significato: essa disvela anzitutto, e senza più ambiguità, la vera anima di tutti i congegni di *discharge*, necessariamente proiettati sul piano degli interessi generali in chiave di sostegno della domanda e perciò coesenziali a politiche di strutturazione e potenziamento dei mercati. Seppure si tratti di acquisizione

---

<sup>1</sup> L'obliterazione di una fase deliberativa dei creditori non è un *unicum* nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali «amministrative» delineate dagli artt. 214, l. fall. (ora 314 CCII) e 78 del d.lgs. n. 270/1999 ove a prevalere è l'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta. Il piano del consumatore, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al *genus* dei concordati «speciali» o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse sovraordinato sull'altare del quale si sacrifica il principio di fedeltà ai patti contrattuali.

<sup>2</sup> Su questi temi, MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012; PELLECCCHIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento*, Torino, 2012; ID., *Indebitamento e sovraindebitamento: tra codice civile e codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 822 ss.; CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del sistema del diritto civile*, in *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, a cura di D'AMICO, Torino, 2018, p. 138 ss.; D'AMICO, *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, *ivi*, p. 1 ss.; PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti dell'esdebitazione*, *ivi*, p. 49 ss.



non inedita – già Carnelutti avvertiva che «vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico», per assicurare il quale è necessario che «di fronte all'insolvenza del debitore *meritevole* si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori»<sup>3</sup> – la chiara emancipazione dalla dimensione della inclusione sociale e la proclamata appartenenza dei dispositivi di esdebitazione al novero degli strumenti di innalzamento dei livelli di efficienza e competitività del sistema economico<sup>4</sup>, rappresenta uno snodo essenziale per la corretta comprensione del fenomeno e delle sue ricadute sistematiche.

2. – Le novità introdotte dal codice della crisi e dell'insolvenza in punto di sovraindebitamento del consumatore sono molte e per nulla marginali<sup>5</sup>: che rispondano ai rilievi mossi dalla dottrina o risolvano contrasti giurisprudenziali, tutte inclinano verso un modello più marcatamente *debtor oriented*, in sintonia con l'esplicito intento del riformatore di liberare il maggior numero di risorse da far confluire nel progetto di ristrutturazione e di allargare la platea dei soggetti abilitati favorendone l'esdebitazione.

Alcune hanno una portata generale (la procedura familiare di cui all'art. 66 CCII<sup>6</sup> e l'estensione degli effetti delle procedure nei confronti dei soci illimitatamente responsabili *ex art. 65 n. 4*<sup>7</sup>), altre riguardano specificatamente il sovraindebitamento del consumatore; su queste ci fermeremo brevemente.

Scompare intanto l'alternatività fra piano e accordo delineata dalla l. n. 3/2012, rima-

---

<sup>3</sup> *Espropriazione del creditore*, in *Riv. dir. comm.*, 1931, I, p. 676.

<sup>4</sup> *Relazione illustrativa*, p. 2.

<sup>5</sup> Rimane irrisolto, fra gli altri, il problema della durata del piano, su cui Trib. Locri, 5 marzo 2018: «l'adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, e in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa una specifica durata (ad es. ultraquinquennale, in applicazione analogica dei principi elaborati in materia di concordato preventivo) rischia di minare l'effettività dello strumento».

<sup>6</sup> Sulla base della presa d'atto che le presone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, il codice ha introdotto specifiche norme per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare. Si tratta di una conclusione anticipata da molte decisioni di merito: Trib. Bergamo, 26 settembre 2018, Trib. Mantova, 8 aprile 2018; Trib. Novara, 25 giugno 2017.

<sup>7</sup> PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, in *il Fallimento*, 2/2017.



nendo al consumatore la sola possibilità di fruire della procedura di ristrutturazione di cui all'art. 67 ss. CCII (oltre, s'intende, della liquidazione controllata, a sua volta attivabile anche da soggetti diversi dal debitore<sup>8</sup>); per converso, potranno formulare una proposta di concordato minore tutti i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) ad esclusione del consumatore. La divaricazione segna il quanto mai opportuno superamento di una regolamentazione indifferenziata destinata a qualunque debitore "non fallibile" per natura o dimensione e prende atto della ineliminabile specificità del sovraindebitamento del consumatore<sup>9</sup>.

È espunto dal vecchio testo il vincolo di infalciabilità dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate che figurava invece nel corpo dell'art. 7, l. n. 3/2012. Il codice si è così allineato, anche in tema di piano del consumatore, agli esiti della vicenda che ha interessato l'art. 182 l. fall. a valle della pronuncia Degano Trasporti<sup>10</sup> sottraendo al contempo la disposizione ad un vaglio di legittimità costituzionale che ne avrebbe verosimilmente comportato comunque la caducazione per incompatibilità con il parametro costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza (atteso che ai sensi di tale norma le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate in modo irragionevolmente diverso dalle procedure concorsuali del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione nonostante queste ultime siano simili alle prime poiché regolate dalle medesime scadenze di massima e dalle stesse finalità<sup>11</sup>).

Altra novità di un certo rilievo riguarda i contratti di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale del debitore: la proposta può prevedere il rimborso delle rate, secondo le scadenze convenute, se il debitore, alla data di deposito della domanda ha adempiuto alle proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 268, comma 2, CCII.

<sup>9</sup> Sul punto, CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni*, cit., 167 ss.

<sup>10</sup> Corte di Giustizia UE, Sez. II, 7 aprile 2016, n. C-546/14, in *Fall.*, 2016, 1003 ss., con nota di Stasi, Falcidiabilità dell'Iva nel concordato preventivo senza transazione fiscale. V. anche Cass., SS.UU., 27 dicembre 2016, n. 26988, in *Fall.*, 2017, 265, con nota di M. FERRO, *Falcidia del credito iva nel concordato senza transazione fiscale*. Nel senso che anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell'Iva e degli altri tributi ex art. 7, l. n. 3/2012 in quanto la sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2016 esprime un principio di carattere generale, immediatamente applicabile a tutte le procedure che regolano l'uscita di un soggetto da una situazione di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, già Trib. Torino 7 agosto 2017.

<sup>11</sup> La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, l. n. 3/2012 era stata sollevata da Trib. Udine, 14 maggio 2018, in *Fall.*, 2018, 1304 ss. con nota di DEL FEDERICO, ARIATTI, *L'irragionevole infalciabilità dell'Iva nella composizione della crisi da sovraindebitamento*.



per capitale ed interessi scaduto a tale data (art. 67, comma 5, CCII)<sup>12</sup>. La regola testé citata intende pertanto sottrarre al concorso il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa destinata a costituire abitazione principale, che verrà adempiuto secondo la originaria rateizzazione del tutto indipendentemente dalle vicende che interesseranno gli altri debiti e gli altri creditori. Nella ipotesi in cui, alla data del deposito della domanda, non sia in regola con il pagamento delle rate, il debitore potrà chiedere al giudice un provvedimento *ad hoc* che lo autorizzi al pagamento del debito scaduto. Nulla è detto su natura e presupposti di un provvedimento giudiziale che per certi versi mimica lo schema della purgazione della mora presente in altre discipline speciali<sup>13</sup>, sui suoi margini di contestabilità da parte del mutuante, sulla necessità o meno di un accordo a latere tra sovraindebitato e creditore che fissi modi e tempi del pagamento. Il rilievo sistematico di una disposizione solo all'apparenza periferica avrebbe forse consigliato una maggiore cura redazionale.

Di ordine sistematico, ma di non secondario interesse pratico, è invero la questione dei rapporti fra la disposizione in commento e la norma di cui all'art. 120 *quinqüesdecies*, comma 3, t.u.b.<sup>14</sup>. Ferma restando una ineliminabile *differentia* fra le due – ché la prima guarda al *debitore* e alla sua aspirazione a tenere al riparo la propria abitazione mentre la seconda guarda al *creditore* ed al suo potere di realizzare stragiudizialmente il proprio diritto – possibili interferenze fra i due corpi normativi non sono del tutto remote. Cosa accadrà, per esempio, nei casi in cui il consumatore attivi la procedura di cui all'art. 67 CCII, ottenendo dal giudice l'autorizzazione alla restituzione del debito per capitale ed interessi (scaduto alla data della domanda) e la prosecuzione della restituzione rateizzata del finanziamento prima che siano decorsi quei diciotto mesi necessari a qualificare l'inadempimento *ex art. 120 quinqüesdecies*? O se, una volta decorsi i diciotto mesi, il creditore si muovesse per esercitare il potere di autotutela attribuitogli dal patto di cui all'art. 120 *quinqüesdecies* e, nello stesso momento, il debitore depositasse la proposta di piano?

---

<sup>12</sup> La previsione costituisce una novità aggiunta in esito alla trasmissione alle Camere del testo del Codice della Crisi approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018.

<sup>13</sup> Per esempio in materia di locazioni di immobili urbani, art. 55 della l. n. 392/1978.

<sup>14</sup> “Fermo quanto previsto dall'art. 2744 cod. civ., le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza”.



3. – Merita una menzione a parte la disposizione di cui all'art. 67, comma 3, CCII che include tra quelli falcidiabili o oggetto di ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

I contratti di finanziamento con cessione del quinto mettono capo alla erogazione di una somma di denaro da parte del finanziatore a fronte della cessione, da parte del sovrvenuto, di una quota pari al 20% del credito vantato verso il datore di lavoro o l'ente previdenziale per stipendio o pensione. La relativa disciplina consente il frazionamento del credito da cedere – questione in linea generale assai discussa per l'aggravio che essa indiscutibilmente genera sulla sfera giuridica del debitore, tenuto, *ex art.* 1196 cod. civ., a sopportare le spese di plurimi pagamenti<sup>15</sup> – e obbliga il datore di lavoro al versamento della quota di stipendio o pensione ceduta direttamente al finanziatore, il quale dunque vanta una pretesa diretta nei confronti del debitore cedente<sup>16</sup>.

L'unico vero rischio di inadempimento che il finanziatore è destinato a sopportare è quello della interruzione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, morte del lavoratore) e del conseguente venir meno del credito; rischio peraltro mitigato, se non del tutto sterilizzato, dalla prelazione sul TFR maturato dal lavoratore accordata al finanziatore e, soprattutto, dall'obbligo, per il sovrvenuto, di sottoscrivere una polizza assicurativa che copra sia il rischio vita sia il rischio impiego<sup>17</sup>. La scelta legislativa di blindare la pretesa del finanziatore si comprende sul rilievo che la cessione (parziale) del credito nei limiti della quinta parte del credito retributivo o pensionistico, favorendo l'accesso al finanziamento ad una clientela con un credit scoring limitato e mantenendo un equilibrato rapporto fra il debito e la rata, garantisce – almeno sulla carta – la sostenibilità della complessiva operazione ed al contempo allarga la platea dei soggetti bancabili.

A dispetto della sua originaria vocazione di strumento di inclusione finanziaria, il prodotto CQS si è rivelato però assai insidioso e, caricando su una clientela istituzionale costituita da pensionati e dipendenti costi complessivi sorprendentemente alti, sovente

---

<sup>15</sup> Sul tema cfr. FINESSI, *Frazionamento volontario del credito e obbligazione plurisoggettiva*, Milano, 2007, 20 ove il rilievo per cui «ciò che empiricamente (ed erroneamente) è definito in termini di vicenda traslativa parziale, configurerebbe tecnicamente un fenomeno di tipo novativo, in virtù del quale, in luogo dell'originario unico credito, sorgerebbero più rapporti obbligatori». Cfr., in termini negativi, Cass, 3 giugno 2004, n. 10616, in *Riv. giur. lav.*, 2004, II, 613, con nota di Alleva.

<sup>16</sup> D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di “sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi salari e pensioni” e Regolamento attuativo di cui al d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, così come modificato dai provvedimenti legislativi (l. n. 311/2004, art. 1, comma 137, e l. n. 80/2005) che hanno esteso la normativa ai pensionati e dipendenti privati. Sulle origini dell'operazione v. Polo, voce «Credito b) Credito ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni», in *Enc. dir.*, XI, Milano 1962, *ad vocem* e spec. 285.

<sup>17</sup> Art. 54, d.P.R. n. 180/1950; e ora anche art. 28, d.l. n. 1/2012.



veicolati in contratto da clausole difficilmente decrittabili, si è tramutato in una delle più ricorrenti fonti di sovraindebitamento.

Per un verso, il mercato italiano è stato caratterizzato fin da subito da una forte frammentazione della catena finanziaria poiché, tradizionalmente, i finanziatori si avvalgono di intermediari che a vario titolo si frappongono nel rapporto con il sovvenuto: alla catena distributiva abitualmente molto “lunga” sono riconducibili elevati costi di vendita, con conseguenti aggravii a carico del prenditore dei fondi<sup>18</sup>. La contestuale presenza, in seno alla medesima operazione, di finanziatore, intermediari, agenti, mediatori, ciascuno dei quali appositamente remunerato per lo svolgimento della propria attività, comporta inevitabilmente una moltiplicazione degli oneri economici del contratto<sup>19</sup>.

Per altro verso, non sempre è chiara la relazione fra attività effettivamente remunerate e corrispondenti voci di costo; un esame dei contratti tipo di CQS testimonia una generalizzata opacità delle condizioni economiche e una disordinata moltiplicazione di costi che solleva, a monte, seri problemi di giustificazione causale – e, dunque, di validità – delle clausole che prescrivono, in capo al cliente, oneri e commissioni. È il caso, solo per fare un esempio, delle “commissioni bancarie” quando convenute tra l’altro a copertura degli “oneri per l’acquisizione della provvista” i quali, indipendentemente dalla forma che abbiano in concreto assunto (ed il contratto mai ne dà conto), sono già ad ogni evidenza posti a carico del cliente sub specie di interessi corrispettivi<sup>20</sup>; o delle commissioni dovute all’agente intervenuto nel collocamento del prestito anche a remunerazione “di ogni altra attività prestata”, con una formula che imprime al contenuto pattizio una eccessiva indeterminatezza<sup>21</sup>.

Non è un caso poi che la stretta connessione fra CQS e pericolo di sovraindebitamento figurino negli orientamenti di vigilanza diffusi da Banca d’Italia quale effetto di condotte improprie degli operatori di questo comparto del credito al consumo, che non sempre procedono ad una adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, spesso integralmente sostituita dallo screening della posizione finanziaria del datore di lavoro<sup>22</sup> o

---

<sup>18</sup> Il punto è rilevato dalla Banca d’Italia, nella Comunicazione del 10 novembre 2009 su Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori, p. 1.

<sup>19</sup> Cfr. MALVAGNA, *Nel focus del credito al consumo: gli oneri economici della «cessione del quinto»*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, I, 1536; TINA, *Il rimborso del premio assicurativo nei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione (cqs) e la (in)competenza dell’arbitro bancario finanziario (art. 128-bis t.u.b.)*, in *Banca borsa*, 2019, p. 171 ss.

<sup>20</sup> Coll. Coord. n. 5031 del 10 maggio 2017.

<sup>21</sup> Coll. Coord. n. 15835/2017.

<sup>22</sup> Cfr. Comunicazione banca d’Italia del 30 marzo 2018, sez. I, intitolata proprio “valutazione del merito creditizio e rischio di sovraindebitamento”.



concedono prestiti personali erogati in anticipo rispetto al momento in cui saranno decorsi i termini normativamente previsti per il possibile rinnovo.

Non meno insidiosa si palesa l'operazione sotto il profilo della estinzione anticipata del finanziamento e, in particolare, della individuazione e dell'entità dei costi, immediatamente sostenuti dal cliente, dei quali sia dovuta la restituzione in virtù del disposto di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B.

L'Arbitro Bancario Finanziario, chiamato a gestire un enorme numero di ricorsi sul punto, ha ormai da anni adottato un orientamento consolidato: posta a monte la distinzione concettuale tra costi imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (cosiddetti *up front*, non ripetibili) e costi destinati a maturare nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (*recurring*, rimborsabili proporzionalmente), grava sugli intermediari l'obbligo di trasferire simile distinzione nel testo contrattuale in modo chiaro, analitico e agevolmente comprensibile a tutte le tipologie di clientela, inclusa quella connotata da un basso livello di alfabetizzazione finanziaria, al fine di evitare una sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata dei contratti.

Ove ciò non accada, e difetti dunque una chiara ripartizione tra i due diversi ordini di costi, la strategia efficace a contrastare le prassi riottose al dovere di *clare loqui* consiste secondo l'ABF nel mettere capo ad una *interpretatio contra proferentem* che – in applicazione degli artt. 1370 cod. civ. e 35 cod. cons. – consideri *recurring* tutti i costi le cui ragioni, quali che siano, appaiano opacamente manifestate<sup>23</sup>; il quantum da rimborsare sarà determinato secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

La soluzione della questione della riduzione del costo totale del credito alla luce della clausola generale di trasparenza, anche (e forse soprattutto) in virtù della compattezza degli indirizzi assunti in seno ai diversi Collegi territoriali e della conseguente univocità delle indicazioni fornite ai mercati, ha dato i suoi frutti: si è assistito ad un riorientamento in senso virtuoso delle condotte degli operatori del comparto, che sempre più frequentemente restituiscono (già in sede di riscontro al reclamo) oneri e commissioni non maturati adottando spontaneamente i criteri fissati dal Collegio di Coordinamento, ed anche ad un generale innalzamento del livello medio di compren-

---

<sup>23</sup> Coll. Coord. 6167/2014.





sibilità dei testi contrattuali e della correlata documentazione informativa<sup>24</sup>.

L'assetto così determinatosi dovrà adesso fare i conti con la diversa e più radicale prospettiva imposta assai di recente dalla Corte di Giustizia<sup>25</sup> nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include *tutti* i costi posti a carico del consumatore, indipendentemente dalla natura delle attività remunerate. In motivazione, la Corte evidenzia che “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” (§ 31); “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (§ 31); “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (§ 32).

Al di là dell'impatto che il principio di diritto enunciato dalla Corte produrrà sulla validità degli attuali orientamenti dell'Arbitro<sup>26</sup>, la dialettica fra organi giudicanti, in uno con il crescente interesse mostrato dalla dottrina per questioni a lungo considerate ai margini del sistema, testimonia della centralità delle questioni implicate dal tema dei finanziamenti concessi contro cessione del quinto dello stipendio proprio sul terreno della protezione del cliente ed in specie, per quello che qui interessa, della prevenzione e gestione del sovraindebitamento.

Posta infatti la larga diffusione del contratto di cessione del quinto e la sua attitudine a generare un indebitamento superiore a quello atteso, è assai frequente la inclusione del credito (già) ceduto fra quelli che il consumatore intende ristrutturare con l'omologazione del piano, che altrettanto frequentemente il finanziatore-cessionario tenta di neutralizzare opponendo appunto l'intervenuta cessione.

Chiamati a gestire la pretesa intangibilità della cessione, i giudici di merito hanno

---

<sup>24</sup> Cfr. i dati contenuti nella Relazione sull'attività dell'Arbitro bancario finanziario per l'anno 2018.

<sup>25</sup> Resa nella causa C-383/18, 11 settembre 2019.

<sup>26</sup> Anche in ragione della natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza (Corte Giust., 2 settembre 1988, in causa C309/85, Barra c. Stato Belga, in *Racc.*, 1988, p. 355).



fornito soluzioni non univoche e, di là di isolate posizioni di retroguardia<sup>27</sup>, si sono attestati lungo due differenti linee ermeneutiche, ciascuna delle quali peraltro non esente da molti distinguo sovente condizionati dalla varietà di ricostruzioni in punto di natura e struttura della cessione del quinto<sup>28</sup>.

Alcune decisioni, apertamente invocando l'esigenza di contemperamento fra contrapposti interessi, hanno ritenuto che la cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito fosse tutelabile nel termine di tre anni dall'omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all'efficacia conformativa della ristrutturazione. Facendo leva sulla testuale equiparazione fra decreto di omologa e atto di pignoramento recata dall'art. 12 *bis* comma 7, l. n. 3/2012 (non riprodotta nel testo dell'art. 70 CCII), si è ritenuto che la cessione del quinto destinata all'estinzione rateale del debito da finanziamento, qualora avesse data certa anteriore al decreto di omologazione, fosse opponibile agli altri creditori del sovraindebitato nei limiti dell'art. 2918 cod. civ., applicabile analogicamente, con la conseguenza di una liberazione integrale delle risorse determinata, per il consumatore, solo decorsi tre anni dalla data del decreto di omologazione del piano.

A sostegno di siffatta lettura, i giudici richiamano la posizione assunta dalla Corte di Cassazione intorno ai margini applicativi dell'art. 2918 cod. civ., norma che, a proposito di atti di disposizione (cessioni o liberazioni) di crediti futuri (pignoni o fitti non ancora scaduti), non soggetti a trascrizione perché infratriennali (art. 2643, n. 9, cod. civ.), dispone la prevalenza sul pignoramento sulla base della sola data certa. Sarebbe dunque "la limitazione temporale del triennio a permettere la prevalenza quando l'alienazione non sia soggetta a pubblicità legale. Pure nell'ambito del triennio è limitata l'opponibilità della liberazione o cessione dei canoni di locazione al terzo acquirente la cosa locata, in caso di non trascrizione. Sulla considerazione che "entro tale margine temporale il legislatore ritiene di tutelare l'atto di disposizione pregiudizievole al creditore pignorante oppure all'acquirente dell'immobile locato", si è applicato lo stesso termine anche al conflitto, regolato dall'art. 2914, n. 2, cod. civ., fra debitore che cede i crediti futuri ed il suo creditore pignorante<sup>29</sup>. Una tale limitazione temporale di opponibilità della cessione,

---

<sup>27</sup> Nel senso che «ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, il credito derivante da cessione del quinto non può subire riduzioni non essendo la quota di retribuzione ceduta nella titolarità del debitore» Trib. Catania, 9 gennaio 2017; Trib. Lecce, 16 maggio 2017.

<sup>28</sup> In argomento, NAPOLITANO, *La cessione del quinto nell'ambito del piano del consumatore*, in *Fall.*, 2018, 467 ss.

<sup>29</sup> Principio enunciato per la prima volta da Cass., 26 ottobre 2002, n. 15141, con riferimento al pignoramento dei crediti da lavoro.



che si traduce in sostanza in una riduzione del credito acquisibile dal cessionario, è giustificata anche considerando che la cessione di credito è stipulata a garanzia del regolare rimborso del finanziamento e che la ristrutturazione del debito garantito comporta necessariamente una conseguente riduzione della garanzia<sup>30</sup>.

Al di là delle perplessità che possono nutrirsi sull'uso disinvolto dei dicta della cassazione, e segnalato nuovamente che il CCII non ripropone l'equiparazione fra decreto di omologazione e pignoramento, vi è che sottrarre al concorso la posta costituita dalla frazione di credito ceduto, anche solo nei limiti del triennio, appare sistematicamente incompatibile con la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori<sup>31</sup>; significherebbe in altre parole trattare il cessionario del quinto alla stregua di un creditore garantito, laddove invece «la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno e ipoteca»<sup>32</sup>; la c.d. cessione del quinto dello stipendio è un vicenda contrattuale inidonea a costituire causa di prelazione *ex art. 2741, comma 2, cod. civ.*, considerato che l'individuazione delle stesse è tassativamente operata dalla legge e non è lasciata alla disponibilità negoziale delle parti<sup>33</sup> e la “garanzia” che assiste il finanziatore cessionario non è certo tale in senso tecnico<sup>34</sup>.

Anche sul fronte delle soluzioni inclini a ricomprendere incondizionatamente nel piano i crediti oggetto di cessione non mancano inutili complicazioni. Talvolta si legge che la cessione del quinto è un contratto “pendente”, sicché è ben possibile sciogliersi dallo stesso ai sensi dell'art. 169 *bis* l. fall., applicabile in via analogica alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento<sup>35</sup>. Più frequente imbattersi in decreti di omologazione che approdano alla *revoca* dalla cessione del quinto sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra cessione di credito e fallimento (e/o pignoramento): “nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata *ex art. 2914, n. 2, cod. civ.*, non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione”<sup>36</sup>.

<sup>30</sup> Trib. Mantova, 8 aprile 2018; Trib. Monza, 26 luglio 2017; Trib. Monza, 20 novembre 2017.

<sup>31</sup> Trib. Grosseto, 9 maggio 2017.

<sup>32</sup> Trib. Siracusa, 17 giugno 2016.

<sup>33</sup> Trib. Rimini, 9 luglio 2019.

<sup>34</sup> Trib. Livorno, 17 maggio 2017 discorre di “cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti”.

<sup>35</sup> Trib. Pistoia, 23 febbraio 2015.

<sup>36</sup> Trib. Locri, 5 marzo 2018.



A puntellare un simile esito argomentativo si precisa che “la natura consensuale del contratto di cessione di credito – relativo a vendita di cosa futura, per la quale l’effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza – comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” con la conseguenza che di detti crediti ceduti può ancora disporre il debitore per organizzare il piano verso i creditori, tra i quali, però, va compresa anche il cessionario per il residuo finanziamento non rimborsato fino a tale data”<sup>37</sup>.

Ora, posto che al momento della cessione ciò che non esiste ancora “non è l’obbligazione restitutoria (per l’intero della somma dovuta), bensì il credito oggetto della cessione che gradualmente soddisfa il finanziatore”<sup>38</sup>, insistere sulla natura degli effetti della cessione non è sbagliato ma può essere fuorviante, specie ove induca a trascurare che la cessione si innesta su una più ampia operazione di finanziamento che prevede l’erogazione, da parte del finanziatore, di una somma di denaro, con contestuale costituzione in capo al finanziato dell’obbligo di restituire tale importo maggiorato degli interessi e all’interno della quale la previsione contrattuale della restituzione del finanziamento mediante cessione di un credito futuro attiene non già al profilo costitutivo dell’obbligo di restituzione, bensì a quello delle sue modalità attuative. È per *questa* ragione che il debito da restituzione del finanziamento (per la parte che residua a seguito di eventuali parziali adempimenti) può a pieno titolo essere incluso nel piano del consumatore tra i debiti che compongono il passivo.

Configurando il negozio di cessione una mera modalità di restituzione della somma erogata, ed essendo d’altro canto solo la posizione debitoria del cedente nei confronti del cessionario finanziatore ad essere incisa dalla procedura di sovraindebitamento, è del tutto fisiologico che il piano possa prevedere una modificazione del quantum destinato al finanziatore ma non anche del quomodo<sup>39</sup>.

Il Codice della crisi – disponendo all’art. 67, comma 3, CCII, in attuazione di un preciso principio della delega, che la proposta possa prevedere anche la ristrutturazione dei de-

---

<sup>37</sup> Trib. Ancona, 15 marzo 2018; Trib. Napoli nord, 18 maggio 2018.

<sup>38</sup> Trib. Rimini, 9 luglio 2019.

<sup>39</sup> *Contra*, inclina per la modificabilità in peius anche del quomodo, Trib. Rimini, 9 luglio 2019.



biti e la falcidia dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto – mentre esplicita una conclusione cui era possibile pervenire già nel vigore della l. n. 3/2012, fuga ogni possibile dubbio circa la permanente efficacia della cessione. A profilarsi è dunque uno scenario nel quale il creditore/finanziatore potrà certamente vedere falciato il suo credito al pari di ciò che accade agli altri creditori, ma continuerà a godere della corresponsione diretta della quota dell’emolumento da parte del debitore ceduto<sup>40</sup>.

Va da sé, infine, la ammissibilità della cessione del quinto in “entrata”: il ricorso al finanziamento da parte di un ente finanziatore, previsto nell’ambito di un piano del consumatore, in forza del quale il soddisfacimento in percentuale dei crediti avverrà mediante sottoscrizione di contratto di cessione di un quinto dello stipendio, è da ritenersi compatibile con la struttura del piano e la sua finalità atteso che lo stesso art. 8, comma 1, n. 3/2012 prevede la ristrutturazione dei debiti ed il soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma<sup>41</sup>.

4. – Non è un mistero che il giudizio di meritevolezza imposto dall’art. 12 *bis* l. n. 3/2012 sia stato vissuto dai pratici soprattutto come un intralcio<sup>42</sup>. La relazione illustrativa al Codice della crisi valorizza non a caso fra quelli di maggior rilievo l’intervento in tema di requisiti soggettivi di ammissione alla procedura, alla cui stregua il legislatore rinuncia ora ad esigerne di troppo stringenti, “tenuto conto, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall’altro dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare so-stanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti (...) non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile”<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> In questo senso D’AMICO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell’insolvenza*, in *Contratti*, 2019, 8; A. CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII*, in *Fall.*, 2019, p. 719.

<sup>41</sup> Trib. Rimini, 1 marzo 2019.

<sup>42</sup> LIMITONE, *Il concetto di colpa nella legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento del consumatore*, *ilcaso.it*, 7 marzo 2016.

<sup>43</sup> *Relazione illustrativa al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza*, p. 23.



In concreto, l'art. 69 CCII dispone adesso che il consumatore non possa accedere alla procedura ove abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede (tendenzialmente rilevanti nel momento della contrazione del debito) o frode<sup>44</sup> (normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura); in compenso, è inibito l'accesso a chi abbia beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque sia già stato esdebitato per due volte.

Correlativamente, il giudice omologa il piano verificatene ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70, comma 7, CCII) e non più anche quando escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 *bis*, comma 3, l. n. 3/2012).

Rimane però invariato il contenuto della relazione redatta dall'OCC da allegare alla domanda, che dovrà continuare a dar conto delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68, comma 2, che riproduce il testo dell'art. 9, comma 3 *bis*, l. n. 3/2012).

Rimettendo insieme il puzzle sembrerebbe che 1) il giudizio intorno ai requisiti soggettivi non sia più collocato a ridosso dell'omologazione ma anticipato in sede di verifica di ammissibilità del piano<sup>45</sup>; 2) per decidere della assenza di mala fede o colpa grave, il giudice dovrà fare riferimento alla relazione depositata dall'OCC con particolare riguardo alla diligenza (o, meglio, *al grado di diligenza*) impiegata dal debitore all'atto di assumere obbligazioni ed alle cause dell'indebitamento; 3) solo in presenza di imprudenze macroscopiche o grossolane trascuratezze, al debitore sarà inibito l'ingresso alla procedura.

Dunque a ben vedere, il passaggio non è, come invece spesso capita di leggere, dalla meritevolezza alla assenza di colpa – posto che neanche nel vigore della l. n. 3/2012 veniva richiesto qualcosa in più della ordinaria diligenza e, specularmente, della assenza di colpa<sup>46</sup>; il passaggio è semmai dalla assenza di colpa alla assenza di colpa grave.

---

<sup>44</sup> Trib. Benevento, 23 aprile 2019.

<sup>45</sup> Cfr. art. 70, comma 1, CCII. Per la verità, anche alla luce di una interpretazione che si sforzasse di restituire coerenza ad un testo piuttosto sciatto, era questo l'esito cui poteva giungersi già con riferimento alle disposizioni contenute nella l. n. 3/2012: sia consentito, per questo specifico profilo, il rinvio a MODICA, *Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea*, in *Europa dir. priv.*, 2016, p. 641 ss.

<sup>46</sup> *Amplius* CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni*, cit., p. 164 ss.



Non sarà facile apprezzare in concreto il mutamento di rotta, specie con riguardo al diffuso orientamento maturato fin qui secondo cui “al fine di escludere la colposità nell’indebitamento è necessario verificare che il debitore abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali e, quindi, nella prospettiva di poterle adempiere”<sup>47</sup> e il sovraindebitamento finale comunque verificatosi deve essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*<sup>48</sup>. C’è da chiedersi se verrà ammesso al beneficio anche chi abbia contratto obbligazioni incompatibili con le proprie capacità reddituali o chi si sia sovraindebitato in conseguenza di eventi prevedibili, o se prevarrà piuttosto una posizione di compromesso, incline a selezionare all’ingresso solo quelle situazioni di sovraindebitamento “conseguenza di eventi, seppur non del tutto imprevedibili, comunque straordinari” certamente non riconducibili ad una scelta discrezionale del debitore<sup>49</sup>.

Ora, non v’è dubbio che il tema della sostenibilità del debito abbia due facce, poiché è evidente che un debito irresponsabilmente assunto è anche un credito irresponsabilmente concesso. Lo aveva già bene intuito la giurisprudenza quando, magari con qualche fuga in avanti, aveva stabilito che “il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l’unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento”<sup>50</sup>; o che “al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio *ex art. 124 bis t.u.b.* in capo all’istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante”<sup>51</sup>; o, ancora, che l’ente finanziatore “ha l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento”<sup>52</sup>.

Se è impropria la corrispondenza biunivoca tra verifica del merito creditizio e assenza di colpa – un debito contratto a valle di una seria verifica del merito creditizio può comunque diventare eccessivo a seguito di vicende estranee alla sfera d’azione dell’intermediario e riconducibili esclusivamente a mala gestio del prenditore – è altrettanto evi-

---

<sup>47</sup> Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2017.

<sup>48</sup> Trib. Udine, 4 gennaio 2017.

<sup>49</sup> Trib. Livorno, 18 gennaio 2018.

<sup>50</sup> Trib. Napoli, 21 dicembre 2018.

<sup>51</sup> Trib. Napoli nord, 18 maggio 2018. Analogamente Trib. Livorno, 18 gennaio 2018.

<sup>52</sup> Trib. Rimini, 1 marzo 2019.



dente che la posizione di chi eroga credito non è affatto neutra da questo profilo.

Ed in effetti, ben più che la maggior intensità della colpa, ad erodere il criterio di diligenza del debitore sta l'inedita corresponsabilizzazione del creditore sancita ora per tabulas dall'art. 68, comma 3, CCII, a tenore del quale "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

L'informazione è in prima battuta funzionale a far scattare le misure sanzionatorie di cui al comma 2, art. 69 (di cui diremo appresso) e non anche, nelle intenzioni esplicite del legislatore, a temperare il giudizio di colpevolezza a carico del debitore. È inevitabile tuttavia che il passo compiuto dal legislatore nella direzione di responsabilizzare il soggetto che eroga credito assuma un significato simbolico preciso, ridondando in uno scrutinio sullo stato soggettivo del debitore il quale, secondo un rapporto di proporzionalità inversa, apparirà tanto meno colpevole quanto più colpevole sarà valutata la condotta tenuta dal creditore.

Il tratto autenticamente inedito della riforma, ed anche il più sollecitato dalla dottrina, è nel secondo comma dell'art. 69 CCII: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 *bis* del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Si noti intanto che non è dato riscontrare una perfetta coincidenza fra il contenuto della relazione dell'OCC e la previsione del comma 2 dell'art. 69, che esibisce un perimetro più ampio non circoscritto alla sola violazione dell'art. 124 *bis* t.u.b. In effetti, se la violazione dell'obbligo di preventiva verifica del merito creditizio rappresenta il caso più frequente e più eclatante di codeterminazione del sovraindebitamento del cliente, non è certo l'unico. Le condotte negligenti del creditore in grado di incidere sulla formazione o sull'aggravamento della situazione di crisi possono atteggiarsi variamente (si pensi, solo a mo' di esempio, alle ipotesi di segnalazioni illegittime che abbiano precluso al segnalato l'accesso ad altri canali di credito o abbiano cagionato il venir meno di quelli già attivi) ed è quindi opportuna la scelta di non ridurle in catalogo. Sarà semmai la difficoltà di fornire una duplice prova – della illegittimità della condotta dell'intermediario e del nesso di causa ed effetto tra condotta illegittima e sovraindebitamento – a rendere più tortuoso il percorso.

Difficoltà mitigata nel caso di pretesa violazione dell'art. 124 *bis* t.u.b. ove soccorre





una predeterminazione del credito massimo erogabile, rapportato al reddito disponibile dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, dovendosi intendere idonea a tal fine "una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al d.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159".

Al di là di ogni considerazione critica intorno alla sanzione processuale prevista ora dall'art. 69 CCII<sup>53</sup>, vale solo la pena aggiungere una notazione finale. Non può essere il piano del consumatore, s'intende, l'unica sede per sanzionare efficacemente condotte negligenti degli intermediari, anche perché non sempre il danno subito in conseguenza di una erogazione disinvolta di credito attinge le soglie del sovraindebitamento. Il rischio di lasciare praticamente impunte condotte illegittime comunque causative di danno, attesa la vaghezza e la scarsità di applicazioni dell'art. 124 *bis* t.u.b., è più concreto di quanto appaia. Insomma, non sia un alibi per il legislatore aver risolto *qui* una parte del problema; la questione del prestito responsabile è ben più ampia ed articolata (e non necessariamente destinata ad assumere i toni drammatici dell'insolvenza) ed invoca rimedi adeguati ed efficaci<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Sia consentito di rinviare a MODICA, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, in *Contratti*, 2019, 471 ss.

<sup>54</sup> Le soluzioni praticabili sono molte ed a portata di mano, dal modello del nostrano di cui all'art. 120 *undecies* t.u.b., alla più *tranchante* disposizione contenuta all'art. 32 della legge federale svizzera sul credito al consumo per la quale il creditore professionale che viola in modo grave le disposizioni relative alla verifica del merito creditizio perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese; il creditore professionale che viola in modo lieve le medesime disposizioni perde unicamente gli interessi e le spese.